

Basilicata

L.R. 08/08/2013, n. 18

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata.

Publicata nel B.U. Basilicata 8 agosto 2013, n. 29.

Articolo 32 Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata ⁽¹¹⁾.

1. Al fine di assicurare il contenimento delle spese e l'economicità della gestione è istituita la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata per lavori, servizi e forniture di importo superiore a quelli previsti dalla normativa vigente per le acquisizioni in economia.

2. La Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata funge altresì da "Centrale di Committenza" degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale per lavori, servizi e forniture di importo superiore a quelli previsti dalla normativa vigente per le acquisizioni in economia.

3. Gli enti strumentali della Regione, le società interamente partecipate dalla Regione e quelle sulle quali la Regione esercita il controllo di cui all'art. 2359 c.c., nonché i consorzi di bonifica e i consorzi di sviluppo industriale operanti in Basilicata sono obbligati ad avvalersi della stazione unica appaltante per gli affidamenti di cui al comma 1.

4. I soggetti operanti nel territorio regionale diversi da quelli di cui al comma 3, di cui all' *articolo 2 del D.P.C.M. 30 giugno 2011*, possono aderire alla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata previa sottoscrizione di apposita convenzione.

5. Resta fatto salvo quanto previsto dall' *articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31* e s.m.i.

5-bis. Al fine di garantire piena operatività alla Stazione Unica Appaltante ed alla relativa struttura dipartimentale, istituita presso l'Area Istituzionale della Presidenza della Giunta Regionale, denominata SUARB (Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata), è assicurata la copertura finanziaria, stimata in euro 200.000,00 annui, a valere sulla Missione 01 Programma 10 del bilancio pluriennale 2015/17, fermo restando il rispetto dei vincoli di spesa in materia di costi di funzionamento e per il personale scaturenti dalla vigente normativa statale ⁽¹²⁾.

5-ter. Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta presenta una relazione alla Commissione consiliare permanente sull'attività svolta dal SUARB anche rispetto ai modelli organizzativi adottati ⁽¹³⁾.

⁽¹¹⁾ Articolo così sostituito dall' *art. 11, comma 1, L.R. 30 aprile 2014, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 43, comma 1*, della medesima legge) e dall' *art. 10, comma 2, L.R. 18 agosto 2014, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 74, comma 1*, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "Art. 32. Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata. 1. Al fine di assicurare il contenimento delle spese e l'economicità della gestione è istituita la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata per lavori, servizi e forniture di importo superiore a quelli previsti dalla normativa vigente per le acquisizioni in economia. 2. Gli enti dipendenti, le agenzie, le società e gli altri organismi partecipati dalla Regione Basilicata, nonché gli altri soggetti operanti sul territorio regionale di cui all' *art. 2 del D.P.C.M. 30 giugno 2011*, possono aderire alla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata previa sottoscrizione di apposita convenzione. 3. Gli enti dipendenti, le agenzie, le società e gli altri organismi partecipati dalla Regione sono comunque obbligati ad aderire alla Stazione Unica Appaltante nei casi in cui gli affidamenti di cui al comma 1 siano finanziati o cofinanziati dalla Regione Basilicata. 4. La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta i provvedimenti organizzativi necessari per il funzionamento della Stazione Unica Appaltante e lo schema di convenzione tra la Regione Basilicata e i soggetti di cui al precedente comma 3. 5. I provvedimenti organizzativi di cui al precedente comma 4 individuano una fase transitoria di applicazione del presente articolo, nonché il termine iniziale di effettiva operatività delle convenzioni con i soggetti di cui al precedente comma 3. 6. Resta fatto salvo quanto previsto dall' *articolo 21 della legge regionale 8 agosto 2012, n. 16* e s.m.i. in ordine all'istituzione del Dipartimento Interaziendale del Servizio Sanitario Regionale "Centrale di committenza", nonché quanto previsto dall' *articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31* e s.m.i.

⁽¹²⁾ Comma aggiunto dall' *art. 53, comma 1, L.R. 27 gennaio 2015, n. 5*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 82*, comma 1 della medesima legge).

⁽¹³⁾ Comma aggiunto dall' *art. 53, comma 2, L.R. 27 gennaio 2015, n. 5*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 82*, comma 1 della medesima legge).